

SEZIONE

REG.GENERALE

N° 9895/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	LA COMMISSIONE TRIBLITARIA	REGIONAL E		UDIENZA DEL
	LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI CAMPANIA SEZ.STACCATA		SEZIONE 5.	17/05/2019 ore 09:00
riu	nita con l'Intervento dei Signori:			'N°
	NOTARI	ALFREDO	Presidente e Relatore	4697/19
	PISAPIA	MARIA GRAZIA	Gludice	PRONUNCIATA IL:
	SANTORO	VITTORIO	Gludice	31/00/21
				DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
				28/05/39
				Il Segretario
				(to learner
6	a emesso la seguente			
	a emesso la seguerno	SENTENZA		
} -	sull'appello n. 9895/2017 depositato il 08/11/2017 avverso la pronuncia sentenza n. Fributaria Provinciale di SALERNO contro:	4119/2017 Sez:2 eme	essa dalla Commissione	
(VIA			
	difeso da:			
	VIV 42 (1)	an market state of		
	e da			
1 3	proposto dall'appellante: AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - VIA S	SALERNO	E COPIA US	on a rubbo
	difeso da:		A ribour se socieça di	3.00.06.18
1			My 1499, Jester 31	11
	Atti impugnati: CARTELLA DI PAGAMENTO nº 1	1002016001:	RAP 2012	124

pag. 1 (continua)

9895/17

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Zon l'impugnata sentenza la C.T.P. di Salerno accoglieva il ricorso proposto dalla s.r.l. P.C.A. avverso la cartella esattoriale come da epigrafe notificatale dalla s.p.a. Equitalia Sud, oggi s.p.a. Equitalia Servizi di Riscossione - Agenzia di Riscossione di Salerno, per il pagamento di IRAP ed accessori del 2012.

La società ricorrente aveva dedotto il difetto di notifica dell'atto dacché effettuata a mezzo pec in formato pdf e non con file di estensione .p7m.

L'Agenzia di Riscossione resistente, instauratosi il contraddittorio, si era costituita avversando il ricorso.

La C.T.P. quindi decideva nei sensi detti, ritenendo fondata la deduzione della ricorrente.

Avverso tale sentenza proponeva appello la detta Agenzia di Riscossione di Salerno, ribadendo quanto esposto in primo grado.

L'appellata, radicatasi la lite, si costituiva deducendo l'inammissibilità ed infondatezza del gravame.

Infine questo collegio ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rilevarsi, per com'è il caso di rilevare d'ufficio, l'invalidità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituzione avvenuta tramite un avvocato del libero foro.

Va premesso a riguardo che l'estinzione ope legis delle società del c.d. gruppo Equitalia ai sensi dell'art. 1 del d.1. n. 193/16 conv. con modif. dalla legge n. 225/16 con decorrenza dall'01.07.17 non determina l'interruzione dei processi pendenti, né la necessità di costituzione in giudizio del nuovo soggetto e cioè dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non verificandosi successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., bensì successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., e ciò ancorché vi sia stata la previsione legislativa del subentro del nuovo soggetto "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali" del soggetto estinto a mente del co. 3 del cit. art. 1 del d.1. n. 193/16 conv. in legge n. 225/16 (cfr., ex multis, Cass. ord. n. 15869/18).

Tuttavia il nuovo soggetto, se decida autonomamente di costituirsi in giudizio con il patrocinio di un avvocato del libero foro, ha l'onere, a pena di nullità del mandato difensivo e dell'atto di costituzione conseguente, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza in alternativa al patrocinio che per regola generale è esercitato, salvo il caso di un conflitto di interessi, dall'Avvocatura dello Stato (cfr. Cass. ord. n. 28684/18).

Nel caso che ci occupa, invece, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, configurata dal cit. co. 3 come ente pubblico economico di natura strumentale, non risulta costituita con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 43 del R.D. n. 1611/1933 come modif. dall'art. 11 legge n. 103/1979, bensì tramite un difensore del libero foro, né il medesimo difensore ha allegato l'atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti una tale scelta ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 8, del d.l. n. 193/16 e neppure l'apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato un incarico ad avvocato del libero foro.

La detta costituzione in giudizio, dunque, deve ritenersi radicalmente nulla (cfr. Cass. ord. n. 33639/18) con tutte le conseguenze del caso.

Ciò detto, va precisato che non convince la diversa soluzione adottata dalla stessa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 28741/18) sul rilievo del subingresso previsto dal ricordato co. 3 dell'art. 1 del d.l. n. 193/16 conv. in legge n. 225/16 da parte dell'Agenzia delle Entrate-Ricossione

in tutti i rapporti, anche processuali, delle società del c.d. gruppo Equitalia, rilievo dal quale si inferisce testualmente (v. ord. testé cit.) che "l'affermata continuità del rapporto processuale esplica effetto - nei limiti che si diranno - anche in ordine al mandato difensivo".

Ed invero tale approccio interpretativo trascura di considerare, a tacer d'altro, che i rapporti processuali sono quelli intercorrenti, oltre che fra le parti ed il giudice, fra le parti del giudizio l'una rispetto all'altra, onde non vi rientrano i rapporti implicati dal cd. mandato difensivo in quanto interni soltanto ad una di esse e propriamente afferenti alla prestazione d'opera professionale radicata dalla procura alle liti.

Peraltro ciò che la giurisprudenza qui citata indica atecnicamente come mandato difensivo in realtà è una procura alle liti e cioè non già un contratto (che tuttavia vi si può aggiungere, come è ben noto, ove si voglia che il potere di rappresentanza integri, accanto alla connessa facoltà, anche un obbligo pattizio), ma un negozio unilaterale, il quale ultimo potrebbe definirsi quindi come geneticamente preprocessuale pur se funzionalmente processuale, in quanto nasce fuori del processo anche se per valere in esso e per esso.

În ogni caso ciò che sembra dirimente è la sua dimensione negoziale interna alla parte ex uno latere,

come già precisato.

E quindi, escluso che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione possa subentrare ad una società privata del c.d. gruppo Equitalia in un rapporto con il controsoggetto processuale sulla scorta di tale rapporto interno intercorso con il patrono officiato da essa società privata, bisognerebbe postulare piuttosto un subingresso del detto ente pubblico economico nel rapporto sostanziale fra la medesima ed il professionista.

Ma ciò, ad avviso di questa C.T.R., potrebbe ravvisarsi solo nella presupposizione – che sembra invero piuttosto arduo, se non addirittura azzardato, configurare - di una preminenza della menzionata logica della continuità, per come leggibile nel cit. co. 3, sulla norma imperativa di cui al cit. art. 43 del R.D. n. 1611/1933 e succ. modif., norma che impone, come si è già detto, le specifiche regole da osservare circa la rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ad opera dell'Avvocatura dello Stato nei sensi e nei limiti indicati.

Né ovviamente questa C.T.R. può ritenersi vincolata dal parere n. 629195 del 05.12.18 reso dall'Avvocatura Generale dello Stato in senso confermativo della validità degli incarichi conferiti a professionisti del libero foro a far tempo dall'01.07.17 testualmente "in ragione dell'ingente volume del contenzioso in ingresso, della relativa distribuzione e concentrazione per ambito geografico, nonché dell'esiguo numero di risorse interne disponibili con adeguata professionalità e titoli", circostanze per di più considerate come sussumibili nel concetto di caso speciale ex art. 43 cit. legittimante la deroga al patrocinio dell'Avvocatura.

È infatti chiaro, a tacer d'altro, che la difficoltà organizzatoria di quest'ultima di assumere il patrocinio di essa Agenzia delle Entrate-Riscossione e finanche un'eventuale impossibilità a riguardo non potrebbe giammai intendersi come caso speciale, e ciò quanto meno perché si tratterebbe di situazione immanente e non contingente, ed ancor più non riducibile alla categoria logica dell'eccezione singola né suscettiva comunque di integrare una vicenda oggettiva del tutto avulsa da determinazioni volitive in essa incidenti,

Va pertanto ribadito e confermato che la costituzione in giudizio del predetto ente a mezzo di avvocato del libero foro deve ritenersi inficiata da nullità radicale per violazione di legge, e ciò anche nel caso in cui una società del c.d. gruppo Equitalia si sia già costituità in tal modo in primo grado, e più specificamente tanto se ne siano seguiti quanto se non ne siano seguiti ulteriori conferimenti di procura allo stesso o ad altro libero professionista in secondo grado da parte del medesimo soggetto privato o di quello pubblico subentrante.

L'appello è quindi inammissibile.

Le spese si compensano ex art. 92 c.p.c., ravvisandosi straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, segnatamente per la natura eminentemente formale della questione decisa.

La commissione così provvede: dichiara inammissibile l'appello nei sensi di cui in motivazione e

Salerno, 17.05.19

IL PRESIDENTE ESTENSORE (dr. Alfredo Nojari)

Commissione Tributaria Regionale della Campania DEPOSIFATA IN SEGRETERIA

Il Segretario 100